



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

### Ordinanza dirigenziale n. 113 del 07/03/2025

**OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO -PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO E SOSTA NELLA ZTL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SBARACCO DI FINE STAGIONE" NEI GIORNI 08 E 09 MARZO 2025 - DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 20:00 - IN CASO DI MALTEMPO I GIORNI 15 E 16 MARZO 2025 STESSI ORARI**

**Premesso** che con comunicazione Prot. 5008 del 21.02.2025 il presidente del CCN San Casciano ha richiesto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione "Sbaracco di fine stagione 2025" nei giorni 08 e 09 Marzo 2025, con possibilità in caso di maltempo di rimandare l'iniziativa al fine settimana successivo (15 e 16 marzo 2025), dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in tutta la Zona a Traffico Limitato (di seguito ZTL: Via IV Novembre, P.za Pierozzi, Via Morrocchesi, Via Roma, Via Machiavelli);

**Vista** la Delibera di Giunta n. 46 del 27.02.2025, nella quale viene disposta la modifica temporanea delle modalità di accesso alla ZTL del centro storico del capoluogo in occasione della sola manifestazione sopra indicata, con accesso consentito dalle ore 06:00 alle ore 09:30 con possibilità di permanenza fino alle ore 09:45 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00, con possibilità di permanenza fino alle ore 21.15, per completare le operazioni di carico/scarico, eccetto veicoli con permesso A1 delle attività poste all'interno della ZTL;

**Tenuto Conto** del sopralluogo effettuato in data 03.03.2025 da personale della Polizia Locale, e verificato il poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

**Visto** il parere n. 25 del 04.03.2025 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

**Richiamata** l'ordinanza n. 101 del 04.03.2025 emessa dal Servizio di Polizia locale in intestazione e constatata la sussistenza di un errore materiale nell'indicazione dell'orario di inizio di vigenza dei provvedimenti di traffico adottati, ossia ore 10:00 anziché ore 09:30, come specificato nella Delibera di Giunta sopra richiamata;

**Considerata** l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;

**Visto** gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

**Visto** il DPR 16/12/92 n. 495;

**Visto** il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 07/01/2025, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

### ORDINA

**In San Casciano Val di Pesa, capoluogo, in tutta la zona a traffico limitato – di seguito ZTL – (Via IV Novembre tratto tra via del Cassero e Piazza Pierozzi, Piazza Pierozzi, Via Morrocchesi primo tratto, Via Roma, via Machiavelli), per i motivi sopra esposti, nei giorni 08 e 09 marzo 2025 – oppure nei giorni 15 e 16 marzo 2025 in caso di maltempo, dalle ore 09:30 alle ore 20:00 di ciascun giorno, per i motivi sopra esposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:**



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- **CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE dell' area ZTL**, con apposizione di transenne con segnale stradale "divieto di transito" eccetto autorizzati (veicoli con permesso A1 delle attività poste all'interno della ZTL, veicoli di soccorso in emergenza, veicoli FF.OO)
- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati delle vie e piazze sopra citate;
- **MODIFICA** della regolamentazione degli accessi alla ZTL del centro storico del capoluogo, in occasione della singola manifestazione sopra indicata, con accesso consentito dalle ore 20:00 alle ore 21:00, con possibilità di permanenza fino alle ore 21:15, per permettere lo espletamento delle operazioni di carico/scarico, con eccezione dei veicoli recanti permesso A1 delle attività poste all'interno della ZTL;

### Gli organizzatori della manifestazione dovranno:

- Garantire che sia lasciata libera una corsia di marcia larga almeno mt 2,75, per il transito dei veicoli autorizzati;
- Garantire il transito dei veicoli a servizio di persone invalide;
- Garantire la sicurezza della circolazione pedonale;
- Garantire la circolazione dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza e FF.OO;
- Ripristinare la normale circolazione veicolare ogni giorno al termine della manifestazione;
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di San Casciano Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni;
- Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento, che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;
- I divieti e gli obblighi saranno predisposti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica dall'Esperto tecnico della Segnaletica dell'Unione Comunale del Chianti F.no; sarà cura degli organizzatori ripristinare la normale circolazione veicolare al termine della manifestazione
- Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica ( D.P.R. 1199/1971);
- In relazione al disposto dell'art. 37 c. 3 del D.Lvo n. 285/92 può essere proposto ricorso entro sessanta giorni da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/92;
- La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali



## UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- Trattandosi di provvedimenti limitati nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile (transenne), procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea;
- Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce a tutti gli effetti la precedente Ordinanza n. 101 del 04.03.2025

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa;
- U.T.C;
- Assessorato alla viabilità;
- Staff del Sindaco;
- Misericordia SCVP;
- Vigili del fuoco Firenze;
- 118;
- Alia;
- Richiedente.

Li, 07/03/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP  
MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)